

LETTERA DI ACCORDO PER USO TEMPORANEO DI AREA

fra

CENTRO INTERMODALE ADRIATICO S.p.A., di seguito anche C.I.A. con sede legale in Marghera (VE), via Dell'Elettricità 21 p. i.v.a. 02798000275, in persona dell'Amministratore Delegato sig. Eugenio De Vecchi nato a Trento il 03/10/1964 residente in via Frassinelli 180/A;

e

TREVI S.p.A. ("Trevi"), con sede legale in Cesena (FC), Via Dismano 5819, c.f. e p. i.v.a. 00002890408, in persona del Procuratore Speciale sig. Daniele Vanni;

e

3V GREEN EAGLE S.p.A. ("Green Eagle"), con sede legale in Milano (MI), Via Fatebenefratelli 20, c.f. e p. i.v.a. 12973580157, in persona del Procuratore Speciale sig. Enrico Seccomandi;

nel seguito collettivamente indicate anche come le "Parti".

Premesso che

1. nell'area possesso nelle disponibilità di C.I.A. sono presenti edifici, aree di stoccaggio con pavimentate in calcestruzzo, impianti industriali, giusto contratto di locazione sottoscritto in data 14.01.2000 con Interporto di Venezia S.p.A. della durata di 25 anni a partire dal 01 gennaio 2000 per l'area sito in via Dell'Elettricità 21 Marghera map. 1148 (come da planimetria allegata);
2. l'Area in locazione a C.I.A. ha destinazione Urbanistica D1 1a (Industriale portuale di completamento);
3. C.I.A. è in possesso di autorizzazione venticinquennale di attività portuale rilasciata dall'Autorità Portuale di Venezia (Ordinanza n. 73 del 14 giugno 1999 – ai sensi della legge 28 gennaio 1994, nr 84);
4. C.I.A. ha ottenuto dall'Autorità Portuale di Venezia (Direzione Demanio) in data 22 settembre 1999 (Atto 29967 di repertorio, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, nr. 84), la concessione demaniale venticinquennale per l'utilizzo delle banchine per operazioni di sbarco imbarco per conto terzi;
5. l'area in locazione a C.I.A. è autorizzata da VERITAS agli scarichi reflui con prot. nr. 56371 del 12/08/2011;
6. che l'area in locazione è servita di impianto di acqua industriale;

premesse altresì che

7. Che Trevi è società leader mondiale nel settore della realizzazione di opere speciali di geo-ingegneria e produttrice tramite la Società SOILMEC, appartenente allo stesso Gruppo, di impianti di trattamento fisico di fanghi;
8. Che 3V Green Eagle, società leader nel settore della detossificazione di acque e fanghi, compresi fanghi di dragaggio pericolosi e non mediante il processo di Wet Oxidation di cui detiene una serie di brevetti;
9. Trevi e 3V Green Eagle hanno chiesto e ottenuto dal Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai Canali Portuali di Grande Navigazione della Laguna di Venezia (II

"Commissario Delegato") un'autorizzazione rilasciata con Decreto n. 19 del 29 ottobre 2010 (la "Autorizzazione") ex art. 211 d.lgs. 152/2006 per condurre una sperimentazione (la "Sperimentazione") afferente al "trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi, mediante separazione granulometrica e lavaggio" di materiali risultanti dal dragaggio dei sedimenti dei canali di grande navigazione della Laguna Veneta;

10. L'Autorizzazione è stata prorogata fino al 31 Dicembre 2011 con Decreto n°15 del 27 Maggio 2011;

11. Trevi e 3V Green Eagle hanno richiesto a C.I.A. la disponibilità di un'area per l'esecuzione delle attività sperimentali autorizzate;

11. Trevi e 3V Green Eagle concordano sull'idoneità dell'Area di Sperimentazione, e si impegnano a ogni adempimento presso le autorità competenti, affinché le attività afferenti alla Sperimentazione possano legittimamente avvenire all'interno dell'Area di Sperimentazione;

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

14. Tutto ciò premesso, le parti come sopra descritte

convengono quanto segue

1.

1.1 Le Premesse sono parti integranti di questo accordo.

2.

2.1 C.I.A. si impegna con la stipula del presente Accordo a mettere a disposizione di Trevi e Green Eagle un'Area di 1500 mq circa per la Sperimentazione come da planimetria.

2.2 Il presente accordo è condizionato all'ottenimento a esclusiva cura e spese di Trevi e Green Eagle, dell'assenso formale da parte del Commissario Delegato ing. Casarin al legittimo impiego dell'area ai fini della sperimentazione e comunque condizionato da quanto previsto al punto 2.3 successivo.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

3.

3.1 All'atto della consegna dell'Area di Sperimentazione, le Parti stileranno in contraddittorio un verbale, che darà conto delle condizioni dell'Area di Sperimentazione stessa;

3.2 Trevi e 3V Green Eagle si impegnano al costante rispetto dell'Autorizzazione e di tutte le prescrizioni, condizioni, adempimenti comunque dettati dalle autorità competenti ai fini dell'avvio, della legittima conduzione e della parimenti legittima conclusione della Sperimentazione;



3.3 Trevi e 3V Green Eagle sono parimenti consapevoli – impegnandosi espressamente al pieno rispetto delle correlate esigenze - del fatto che l'Area si presti a ulteriori futuri utilizzi produttivi da parte di C.I.A., i quali non dovranno in alcun modo essere impediti o anche solo limitati o ritardati a causa o anche solo in occasione della Sperimentazione e di tutte le attività connesse;

3.4 L'Area di Sperimentazione sarà consegnata nello stato concordato tra le parti e dovrà essere riconsegnata nell'identico stato in cui Trevi e 3V Green Eagle l'avranno ricevuta in consegna. Trevi e 3V Green Eagle dovranno, in specie, a loro totale cura e spese, rimuovere ogni manufatto, opera, o apprestamento comunque realizzato ai fini della Sperimentazione, senza poter pretendere né di lasciare in loco gli stessi, né compensi o indennizzi di sorta.

3.5 All'atto della conclusione delle attività sperimentali le Parti stileranno in contraddittorio un verbale, che darà conto delle condizioni dell'Area al momento della consegna a C.I.A.. A seguito della redazione del verbale, Trevi e Green Eagle si terranno indenni e manlevate nei confronti di ogni pretesa che C.I.A. o terzi dovessero indirizzare a queste ultime due per ragioni anche solo indirettamente correlate alla Sperimentazione o traenti occasione da essa.

4.

[REDAZIONE]

[REDAZIONE]

[REDAZIONE]

4.2 [REDAZIONE]

[REDAZIONE]

[REDAZIONE]

[REDAZIONE]

[REDAZIONE]

[REDAZIONE]

4.3 Green Eagle e Trevi non potranno in alcun modo, diretto o indiretto, sub concedere a terzi l'Area di Sperimentazione.

4.4 Le Parti concordano sul fatto che la messa a disposizione da parte di C.I.A. dell'area di Sperimentazione e le condizioni di cui ai punti precedenti saranno formalizzate in un Contratto, da firmare preliminarmente ad ogni attività sull'area.

5.

5.1 [REDAZIONE]

[REDAZIONE]

[REDAZIONE]

[REDAZIONE]

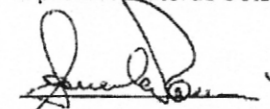
5.2 Le Parti convengono di mantenere strettamente riservate e confidenziali tutte le informazioni qualificate ottenute dall'altra parte nel corso delle trattative e negoziazioni per la conclusione del Contratto.

5.3 Si intende che tale obbligo di segretezza non si estende alle informazioni e dati già di dominio pubblico. In particolare una Parte non potrà divulgare informazioni di carattere tecnico, schemi, progetti e altro inerente l'attività di cui al presente accordo senza il consenso scritto dell'altra parte per tutta la durata dell'accordo e per un periodo di 5 anni (cinque anni) successivo all'eventuale interruzione dello stesso.

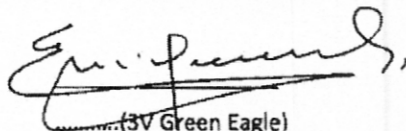
6.

6.1 Ogni modifica al presente accordo, per essere valida, dovrà essere fatta necessariamente per iscritto.

Il presente accordo è stato redatto in Cesena, convenuto e sottoscritto come segue:



Daniele Vanni (Trevi)



(3V Green Eagle)



(Centro Intermodale Adriatico)

Data: **21 SET. 2011**

Luogo: P. Marghera

Data: **21 SET. 2011**

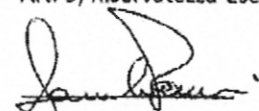
Luogo: P. Marghera

Data: **21 SET. 2011**

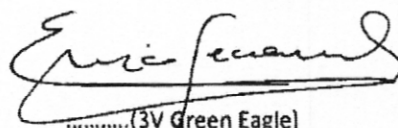
Luogo: P. Marghera

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, visti e letti, si approvano espressamente i seguenti articoli:

Art. 5) Riservatezza-Esclusiva;



Daniele Vanni (Trevi)



(3V Green Eagle)



(Centro Intermodale Adriatico)

Data: **21 SET. 2011**

Luogo: P. Marghera

Data: **21 SET. 2011**

Luogo: P. Marghera

Data: **21 SET. 2011**

Luogo: P. Marghera